



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2017

Norme in materia di reati militari e modifiche al codice penale militare di pace

ONOREVOLI SENATORI. – In attesa di una riforma organica, il presente disegno di legge è volto a porre in essere misure minime tese a razionalizzare la giurisdizione militare, intervenendo in modo limitato, specifico e settoriale soltanto su alcuni reati, che richiedono una urgente azione riformatrice del vigente codice penale militare di pace.

Il disegno di legge risponde ad esigenze di garanzia per il militare indagato, che sarà sottoposto ad un solo procedimento, anziché a due, innanzi a due diverse Autorità giudiziarie. Infatti, attualmente in numerosi casi l'accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all'Autorità giudiziaria militare che all'Autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi anche se tra loro connessi. Inoltre, l'intervento è giustificato dalla necessità di conferire efficienza ed economicità al sistema, evitando una inutile e dispendiosa duplicità di procedimenti.

Si tratta di poche misure, che consentirebbero una più efficace tutela degli imputati ed un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione senza pregiudicare eventuali future e più integrali riforme che potrebbero richiedere anche una revisione costituzionale.

Circa i reati contro l'amministrazione militare, si è proceduto ad effettuare alcune modifiche tese ad armonizzare i reati militari con le disposizioni riformatrici dei reati comuni omologhi introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), dalla legge 29 settembre 2000, n. 300 (recante ratifica ed esecuzione di atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'U-

nione europea sulla lotta contro la corruzione ed altro), nonché dalla recente legge 27 maggio 2015, n. 69 (cosiddetta «legge anticorruzione», recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio).

Si è pertanto riformulata la fattispecie del peculato militare di cui all'articolo 215 del codice penale militare di pace modificando anche la pena e prevedendo l'assorbimento del reato di malversazione a danno di militari (ora punito dall'articolo 216 del medesimo codice).

È stato inoltre aggiornato il codice penale militare di pace con il reato di peculato d'uso, la cui mancanza sinora è stata spesso causa di duplicazione di procedimenti, con conseguente disagio per gli imputati e spreco di risorse. Infatti, attualmente costituisce reato militare il peculato, ma non il peculato d'uso ad esso connesso, che invece è punito oggi solo dal codice penale.

Si è prevista specularmente la modifica del delitto punito dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Sono state riferite ai reati militari contro l'amministrazione militare le norme in materia di confisca e riparazione pecuniaria già introdotte nel codice penale per gli omologhi reati comuni, da ultimo dalla «legge anticorruzione».

È stata poi contemplata l'attribuzione alla autorità giudiziaria militare delle condotte di falso strumentali alla realizzazione, da parte di militari, di un peculato militare o di una truffa a danno della amministrazione militare. Infatti, ad oggi per il medesimo fatto storico si verifica una duplicazione di procedimenti tra giurisdizione militare – per il pe-

culato o la truffa - e giurisdizione ordinaria - per il connesso reato di falso. L'intervento normativo intende dunque evitare agli imputati l'onere di affrontare due diversi processi per la medesima vicenda e perseguire l'efficienza della amministrazione della giustizia e risparmi di spesa mediante la celebrazione di un procedimento unitario.

La previsione come reati militari delle fattispecie di violenza privata e di violenza sessuale intende contrastare fenomeni di prevaricazione tra militari (tra cui il cosiddetto «nonnismo»), spesso commessi in danno di donne militari.

È stata prevista come reato militare la fattispecie di omicidio, anche al fine di evitare la irrazionale attribuzione alla giurisdizione ordinaria dell'omicidio tra pari grado, mentre alla giurisdizione militare compete oggi il reato di omicidio di altro militare, solo se avente grado superiore o inferiore.

Si è peraltro inteso limitare la giurisdizione militare in relazione a tutti i reati contro la persona, introducendo come condizioni di punibilità la sussistenza di cause connesse al servizio o alla disciplina mili-

tare, la presenza di militari riuniti per servizio o di militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

Si è quindi aggiornato il codice penale militare di pace con i reati di frode informatica e di utilizzo indebito di carta di credito, di pagamento o di documenti, commessi in danno di altro militare o dell'amministrazione militare, che sono oggi perseguiti irrazionalmente dalla giurisdizione ordinaria.

È stata infine prevista la abrogazione nel codice penale militare di pace di alcune fattispecie non più attuali, ritenute tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale, e cioè le disposizioni in materia di danneggiamento colposo di cose mobili dell'amministrazione militare (articolo 170), attività sediziosa (articolo 182), domanda o reclamo collettivo (articolo 184), duello (articoli da 200 a 210), peculato del portalettere (articolo 217), mentre la fattispecie di malversazione a danno di militari (articolo 216) risulta ora assorbita dal reato di peculato militare (articolo 215) nella nuova formulazione qui proposta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'articolo 215 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 215. - (*Peculato militare*). - Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla amministrazione militare o ad altro militare, se ne appropria è punito con la reclusione da tre a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Il militare della guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto o collude con estranei per frodare la guardia di finanza è punito con le pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

2. Le stesse pene si applicano al militare della guardia di finanza che si appropria di valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia la amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza.

3. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei casi di cui al comma 2 quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

4. La condanna per il reato di cui al comma 2, qualora a pena superiore a tre anni di reclusione, comporta la degradazione.

5. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente articolo è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato.

7. In ogni caso con la sentenza di condanna è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

8. La sospensione condizionale della pena, qualora concedibile, è comunque subordinata al pagamento delle somme indicate dal giudice a titolo di riparazione.

9. La ammissibilità della richiesta di applicazione della pena cui all'articolo 444 del codice di procedura penale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

10. La cognizione dei reati previsti dal presente articolo appartiene ai tribunali militari».

Art. 3.

1. L'articolo 219 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 219. - (*Pene accessorie*). - La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 215, primo comma, comporta la degradazione.

La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione».

Art. 4.

1. Al capo I del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 219-bis. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 215 e 218 del presente codice, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Il giudice con la sentenza di condanna determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato.

Art. 219-ter. - (*Riparazione pecuniaria*). - Con la sentenza di condanna per il reato previsto dall'articolo 215, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore del-

l'amministrazione restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

La sospensione condizionale della pena, qualora concedibile, è comunque subordinata al pagamento delle somme indicate dal giudice a titolo di riparazione.

La ammissibilità della richiesta di applicazione della pena cui all'articolo 444 del codice di procedura penale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Art. 219-*quater*. - (*Circostanze attenuanti*). - Se i fatti previsti dagli articoli 215 e 218 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 220 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

«Art. 220-*bis*. - (*Falsità materiale*). - Il militare che nello svolgimento del servizio forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione militare da otto mesi a quattro anni.

La pena è da uno a sei anni di reclusione se la condotta di cui al primo comma è posta in essere dal militare nell'esercizio delle sue funzioni amministrative e di comando.

Art. 220-*ter*. - (*Falsità ideologica*). - Il militare che nell'esercizio delle sue funzioni amministrative o di comando attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 220-*quater*. - (*Falsità in atti*). - Fuori dai casi degli articoli 220-*bis* e 220-*ter* il militare che commette uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo VII, capo

III, del codice penale al fine di realizzare i reati di cui agli articoli 159, 161, 215, 234, 234-*bis* e 234-*ter* del presente codice, nonché il reato di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è punito con le pene previste dal codice penale sostituita la reclusione con la reclusione militare».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 224 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-*bis*. - (*Omicidio*). - Il militare che cagiona la morte di altro militare è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Si applica la pena dell'ergastolo se ricorre alcuna delle circostanze di cui agli articoli 576 e 577 del codice penale.

Art. 224-*ter*. - (*Omicidio preterintenzionale*). - Il militare che, con atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 222 e 223, cagiona la morte di altro militare è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni».

2. All'articolo 225 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Nei casi preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi preveduti dagli articoli 223, 224 e 224-*ter*»;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 7.

1. Al capo III del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 229-*bis*. - (*Violenza privata*). - Il militare che, con violenza o minaccia, co-

stringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico.

Art. 229-ter. - (*Violenza sessuale*). - Il militare che in luogo militare, con violenza o minaccia o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso:

1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;

3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 229-quater. - (*Violenza sessuale di gruppo*). - Il militare che in luogo militare e in concorso con altri militari commette nei confronti di altro militare atti di violenza sessuale di gruppo come previsti dall'articolo 609-octies, primo comma, del codice

penale è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell'articolo 229-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Art. 229-quinquies. - (*Pene accessorie*) - La condanna per alcuni dei reati indicati negli articoli 229-ter e 229-quater, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.

Art. 229-sexies. - (*Condizioni di punibilità*) - Le disposizioni del presente capo si applicano se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 234 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

«Art. 234-bis. - (*Frode informatica*). - Il militare che alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 234, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione militare da due a sei anni se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più militari.

Art. 234-ter. - (*Utilizzo indebito di carta di credito, di pagamento e di documenti analoghi*). - Il militare che, in danno di altro militare o della amministrazione militare, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che, con danno di altro militare o dell'amministrazione militare, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».

Art. 9.

1. Sono abrogati gli articoli 170, 182, 184, da 200 a 210, 216 e 217 del codice penale militare di pace.

